Massimario di giurisprudenza amministrativa
(a cura della redazione)

T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. II 12 ottobre 2022, n. 1586 - Mangia, pres.; Palmieri, est. - Canadian Solar Construction S.r.l. (avv. Sticchi Damiani) c. Provincia di Brindisi (avv. Tanzarella) ed a.

Ambiente - Sviluppo sostenibile - Progetto volto alla realizzazione ed all'esercizio di un impianto agrivoltaico - Definizione - Utilizzo «ibrido» di terreni agricoli.

L'agrivoltaico è un utilizzo «ibrido» di terreni agricoli, tra produzioni agricole e produzione di energia elettrica, attraverso l'installazione, sugli stessi terreni, di impianti fotovoltaici, che non impediscono tuttavia la produzione agricola classica. In particolare, mentre nel caso di impianti fotovoltaici tout court *il suolo viene reso impermeabile, viene impedita la crescita della vegetazione, e il terreno agricolo perde quindi tutta la sua potenzialità produttiva, nell'agrivoltaico l'impianto è invece posizionato direttamente su pali più alti, e ben distanziati tra loro, in modo da consentire alle macchine da lavoro la coltivazione agricola sia al di sotto dei moduli fotovoltaici, e sia tra l'uno e l'altro modulo. Per effetto di tale tecnica - sicuramente innovativa, in quanto praticamente assente sino a pochi anni fa - la superficie del terreno resta permeabile, come tale raggiungibile dal sole e dalla pioggia, e dunque pienamente utilizzabile per le normali esigenze della coltivazione agricola (1).*

(1) In senso conforme cfr. T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. II 11 aprile 2022, n. 586, in *Foro amm.*, 2022, 4, II, 588 e T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. II 22 luglio 2022, n. 1267, in *Riv. giur. edil.*, 2022, 4, I, 1049.

*

T.A.R. Veneto, Sez. III 6 ottobre 2022, n. 1504 - Farina, pres.; Falferi, est. - Stiferite S.p.A., Coloritalia S.r.l., Mg Minigears S.p.A. e 4p S.r.l. (avv.ti Veronese, Ostan) c. Comune di Padova (Lotto, Mizzoni, Cucco, Pozzato, Bernardi) ed a.

Sanità pubblica - Rifiuti - Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (IUC - TARI) - Attività imprenditoriale e natura dei rifiuti prodotti.

I magazzini di stoccaggio, sia quelli utilizzati per le materie prime e le scorte, sia quelli per i prodotti finiti, nonché le aree strettamente collegate funzionalmente all'attività imprenditoriale, devono essere considerate superfici strettamente connesse al «ciclo produttivo», con riconoscimento di produzione di rifiuti (solo) industriali; proprio per tale ragione, in quanto aree strettamente e oggettivamente connesse alla produzione, sono soggette al regime giuridico proprio dell'attività principale alla quale ineriscono, con la conseguenza che non possono essere incluse nel concetto di «rifiuti urbani» o rifiuti ad essi assimilati. Diversamente, con riferimento ad altre superfici e aree, quali spazi destinati a mense, uffici, servizi ad essi funzionalmente connessi, dedicati allo svolgimento di attività «non industriali», che producano rifiuti che, per loro natura e tipologia, risultino oggettivamente analoghi ai rifiuti urbani, dovrà concludersi che detti rifiuti debbano rientrare a pieno titolo nella nozione e categoria dei «rifiuti urbani», per omogeneità sostanziale, con conseguente applicazione del correlato regime giuridico ed economico (1).

(1) In senso conforme cfr. T.A.R. Sardegna, Sez. II 21 dicembre 2021, n. 893, in *https://www.giustizia-amministrativa.it/*.

*

T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V 3 ottobre 2022, n. 6119 - Abbruzzese, pres.; Di Vita, est. - Fronzino ed a. (avv.ti Fidanza, Fontanella) c. Ministero della transizione ecologica ed a. (Avv. distr. Stato) ed a.

Ambiente - Attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi - Ordinanza recante divieto permanente di produzioni agroalimentari e silvo-pastorali - Ordine di rimozione dei rifiuti - Attività di ripristino e bonifica - Carenza dei presupposti normativi per l'esercizio del potere di ordinanza contingibile e urgente.

La sussistenza della previsione normativa di cui all'art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 e - per i siti inquinati - all'art. 242 (che dettano specifiche norme in caso di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti), esclude la possibilità, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, di ricorrere al potere extra ordinem *proprio dei provvedimenti contingibili e urgenti.*

(1) In senso conforme cfr. T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V 3 febbraio 2020, n. 494, in *https://www.giustizia-amministrativa.it/*.

*

Copyright © - www.rivistadga.it

T.A.R. Lazio - Roma, Sez. V 27 settembre 2022, n. 12232 - Spagnoletti, pres.; Palma, est. - Italcementi Fabbriche Riunite Cemento S.p.A. Bergamo (avv.ti Capria, Lirosi e Carlesi) c. Regione Lazio (avv. Privitera) ed a.

Ambiente - Produzione di materiali da costruzioni - Autorizzazione integrata ambientale - Richiesta di modifica non sostanziale dell'AIA - Diniego.

L'art. 35, comma 3 del decreto semplificazioni (d.l. n. 77/2021) ha introdotto una disposizione che eccezionalmente consente a soggetti non autorizzati al recupero e trattamento dei rifiuti, nel caso di progetti che comportano l'utilizzazione di CSS-C in sostituzione di combustibili fossili tradizionali, di formulare domanda di aggiornamento dell'AIA in essere, accelerandone contestualmente la relativa tempistica procedimentale. Ora, se è vero che l'anzidetta disposizione subordina la possibilità di aggiornamento esclusivamente ai progetti che non prevedono una implementazione della capacità produttiva e che rispettano i limiti di emissione previsti per gli impianti di co-incenerimento (in ciò consistendo, a ben vedere, la funzione di semplificazione della nuova disciplina e, al contempo, il limite di operatività della stessa), è altrettanto indubitabile che laddove, come nel caso di specie, emergano anche solo dubbi circa l'effettiva sussistenza di entrambe le predette condizioni, l'Amministrazione ha il potere di ordinare la presentazione di una nuova istanza di autorizzazione con attivazione del procedimento ordinario di modifica sostanziale ex *art. 29* nonies *del d.lgs. n. 152/2006 (1).*

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

T.A.R. Piemonte, Sez. II 20 settembre 2022, n. 736 - Bellucci, pres.; Caccamo, est. - Enerver S.r.l. (avv.ti Formentin, Saracco, Colasurdo e Castelli) c. Provincia di Vercelli (avv.ti Rosci e Vivani) ed a.

Ambiente - Sviluppo sostenibile - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Progetto di nuovo impianto di trattamento rifiuti per la produzione di biometano e compost - Giudizio negativo di compatibilità ambientale.

La circostanza che la Regione possa procedere, come previsto dall'art. 17 del d.m. 10 settembre 2010 («Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili»), all'individuazione delle aree non idonee all'insediamento di detti impianti - in ragione di specifiche tipologie e dimensioni degli stessi - non implica che, ogni volta in cui l'intervento progettato ricada al di fuori del perimetro delle stesse, questo sia automaticamente assentibile o non comporti la necessità di approfondita istruttoria, in concreto, sotto il profilo della tutela ambientale. Infatti, la perimetrazione effettuata dall'ente regionale attiene al livello propriamente pianificatorio e individua quelle zone del territorio in cui, a priori, è vietato l'insediamento di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Al contrario, la valutazione di impatto ambientale è un procedimento finalizzato alla verifica degli eventuali impatti negativi determinati da uno specifico progetto sulla popolazione e sulla salute umana, sulla biodiversità, sul territorio e sulle matrici ambientali, sul clima, sul patrimonio culturale e sul paesaggio (cfr. art. 5 del d.lgs. n. 152/2006), tenuto conto delle caratteristiche tecniche, strutturali e operative proposte nel caso concreto. È, dunque, una valutazione specifica che non viene elisa dalla circostanza che l'area dell'impianto non sia tra quelle ab origine *inidonee, dato, questo, che ne avrebbe impedito sin dall'inizio e in radice l'insediabilità (1).*

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I 13 settembre 2022, n. 860 - Gabbricci, pres.; Tagliasacchi, est. - (*Omissis*) S.r.l. (avv.ti Zalin e Balestreri) c. Provincia di Brescia (avv.ti Poli e Rizzardi) ed a.

Ambiente - Impianti di trattamento di rifiuti - Trattamento di rifiuti liquidi e fangosi non pericolosi - Autorizzazione integrata ambientale - Revoca dell'AIA.

Se è ben vero che l'art. 29 decies*, comma 9, d.lgs. n. 152/2006 prevede una serie di sanzioni per il caso di inosservanza delle prescrizioni dell'AIA o addirittura di esercizio dell'attività in assenza di titolo autorizzatorio, che vanno dalla semplice diffida, alla sospensione dell'attività e alla chiusura dell'impianto, è altrettanto vero che la disposizione non prevede affatto che si debba partire dalle sanzioni meno gravi e applicare quelle via via più gravi solamente in caso di reiterazione della violazione. La scelta della sanzione più appropriata in relazione alla violazione commessa è lasciata alla discrezionalità della Provincia, che può anche disporre quella più grave anche senza aver prima diffidato l'autore dell'illecito (1).*

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. I 9 settembre 2022, n. 2528 - Veneziano, pres.; Pignataro, est. - (*Omissis*) (avv. Campisi) c. Comune di Gela (avv. Scepi).

Copyright © - www.rivistadga.it

Sanità pubblica - Rifiuti - Abbandono e responsabilità - Ordinanza di rimozione rifiuti.

L'art. 192, d.lgs. n. 152/06 attribuisce rilevanza esimente alla diligenza del proprietario, che abbia fatto quanto risulti concretamente esigibile e impone invece all'amministrazione di disporre le misure ivi previste nei confronti del proprietario che - per trascuratezza, superficialità o anche indifferenza o proprie difficoltà economiche - nulla abbia fatto e non abbia adottato alcuna cautela volta ad evitare che vi sia in concreto l'abbandono dei rifiuti (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

Cons. Stato, Sez. IV 8 settembre 2022, n. 7839 - Poli, pres.; Rotondo, est. - Ecosistem s.r.l. (avv. Izzo) c. Regione Calabria (avv. Marafioti) ed a.

Ambiente - Realizzazione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi - Domanda per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale - Diniego.

Il carattere della pubblica utilità attribuito ad una discarica, ovvero il riconoscimento di pubblico interesse all'attività di gestione dei rifiuti, non esclude, anzi implica a monte (in sede di rilascio dell'autorizzazione) che il relativo progetto sconti il giudizio di compatibilità nonché l'apprezzamento positivo in termini di idoneità localizzativa dell'impianto sul territorio. La valutazione in ordine alla localizzazione degli impianti ben può avvenire (anzi, è normale che avvenga) in sede di pianificazione regionale territoriale, quale sede più elevata di comparazione e composizione degli interessi coinvolti e, quindi, di esercizio della discrezionalità amministrativa, ferme le successive valutazioni dell'autorità in sede di applicazione delle disposizioni afferenti il territorio nonché l'attività specifica di gestione dei rifiuti.

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I 5 agosto 2022, n. 780 - Limongelli, pres. f.f.; Tagliasacchi, est. - Nuova Beton S.r.l. in liquidazione (avv.ti Barbieri e Lucchi) c. Provincia di Brescia (avv.ti Donati, Poli e Rizzardi) ed a.

Sanità pubblica - Esercizio delle operazioni di recupero (R5) di rifiuti non pericolosi costituiti da terre e rocce - Autorizzazione - Materiale divenuto «end of waste» - Riqualificazione da «end of waste» a rifiuto del materiale derivante dal procedimento di trattamento.

Dalla definizione normativa emerge con evidenza come la qualificazione quale «end of waste» non dipenda solamente dalle caratteristiche intrinseche del materiale, ma anche da condizioni esterne che possono sussistere e persistere oppure no. Di talché non è detto che un materiale sia «end of waste» per sempre, potendo una condizione esterna venire meno nel corso del tempo, così come - al contrario - sopravvenire, modificando la qualificazione, puramente giuridica, del materiale da rifiuto a «end of waste». Ciò vale, in particolare, per la certezza dell'utilizzo del materiale costituente «end of waste». Non è sufficiente allo scopo l'affermazione generica dell'esistenza di una domanda, occorrendo al riguardo la dimostrazione dell'impiego di quel materiale in uno specifico processo produttivo (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

T.A.R. Marche, Sez. I 2 agosto 2022, n. 459 - Daniele, pres.; Capitanio, est. - Smorlesi Gaetana, Cecilia & C. S.r.l. in liquidazione in concordato preventivo (avv. Galvani) c. Regione Marche (avv. De Bellis) ed a.

Ambiente - Attività di produzione di laterizi - Problematiche ambientali e sanitarie - Ritiro istanza e prescrizioni per la messa in conservazione, sicurezza, dismissione del sito e chiusura dell'AIA - Ordine di rimozione dei rifiuti ancora presenti nel sito industriale dismesso e di ripristino dello stato dei luoghi - Individuazione dei responsabili.

L'individuazione dei responsabili ai sensi dell'art. 192 T.U.A. è finalizzata ad accertare tutti i soggetti che a vario titolo hanno contribuito alla produzione e/o al deposito incontrollato di rifiuti, ma non a stabilire la quota di responsabilità di ciascuno di essi. Infatti l'art. 192, comma 3, prevede al riguardo la responsabilità solidale di tutti i soggetti individuati, il che, in base ai princìpi del diritto delle obbligazioni, vuol dire che il creditore può agire indifferentemente nei confronti di ciascuno dei condebitori solidali, salvo il diritto di regresso nei confronti degli altri condebitori del debitore che ha eseguito la prestazione (art. 1299 c.c.) (1).

Copyright © - www.rivistadga.it

(1) In senso conforme cfr. T.A.R. Marche, Sez. I 4 ottobre 2021, n. 694, in *https://www.giustizia-amministrativa.it/*.

*

T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I 1° agosto 2022, n. 769 - Gabbricci, pres.; Pavia, est. - (*Omissis*) 1- s.r.l. in Liquidazione (avv.ti Ferrari, Fontana e Bassi) c. Comune di (*Omissis*) (avv. Salvemini) ed a.

Sanità pubblica - Attività di fusione della ghisa per la produzione di componenti per radiatori - Area oggetto di deposito di terre e scorie di fonderia - Ordinanza sindacale di avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti depositati all'interno di un sito - Nuovo proprietario dell'area.

In linea generale, prima di ordinare la rimozione dei rifiuti abbandonati ed il ripristino dello stato dei luoghi, il Comune è tenuto ad accertare che il proprietario «non responsabile» dell'abbandono abbia tenuto una condotta quanto meno colposa, con la precisazione che, ai fini dell'accertamento de quo*, l'omessa recinzione del fondo inquinato non costituisce* ex se *un indice di negligenza, posto che nel nostro sistema (art. 841 c.c.) la recinzione è una facoltà (ossia un* agere licere*) del* dominus*: come tale, la scelta di non fruirne non può tradursi in un fatto colposo (art. 1127, comma 1, c.c.) ovvero in un onere di ordinaria diligenza (art. 1227, comma 2, c.c.), che circoscrive (*recte*, elide) il diritto al risarcimento del danno (1).*

(1) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Sez. IV 3 dicembre 2020, n.7657, in *Foro amm.*, 2020, 12, 2263.

*

T.A.R. Puglia - Bari, Sez. II 1° agosto 2022, n. 1128 - Tricarico, pres. f.f.; Allegretta, est. - Eco.Dem. S.r.l. (avv. Profeta) c. Città Metropolitana di Bari (avv.ti Dipierro e Gallo) ed a.

Ambiente - Attività di autodemolizione - Istanza per conseguimento provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) per la realizzazione di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi - Giudizio di compatibilità ambientale non favorevole.

Ai sensi dell'art. 2, comma 8 bis *della legge n. 241/1990 la tardività degli atti - riguardanti quattro specifici ambiti tra cui: la conferenza di servizi semplificata e simultanea [art. 14* bis*, comma 2, lett.* c*)], il silenzio tra pubbliche amministrazioni (art. 17* bis*, commi 1 e 3) e tutti i casi di silenzio assenso (art. 20, comma 1) - comporta come «sanzione» l'immediata inefficacia e non la nullità degli stessi. Questo significa che detti pareri, se tardivi, non potranno sicuramente esplicare la loro funzione-efficacia tipica, ma, essendo comunque entrati nel quadro procedimentale in corso di svolgimento, potranno e dovranno essere presi in considerazione anzitutto come fatti storici e le considerazioni giuridiche in essi eventualmente contenute potranno fornire spunto per una autonoma valutazione discrezionale - anche in termini di pura «mimesi» - da parte dell'Autorità procedente (1).*

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. I 22 luglio 2022, n. 1377 - Pennetti, pres.; Gaglioti, est. - Italia Nostra Onlus, Wwf Provincia di Crotone, Protezione Animali Calabria Odv ed a. (avv.ti Pitaro, Liperoti) c. Regione Calabria (avv. Ventrice) ed a.

Sanità pubblica - Rifiuti - Ampliamento di una discarica - Prolungati inadempimenti dei soggetti investiti di specifici adempimenti - Ordinanza contingibile e urgente - Illegittimità.

Il potere di ordinanza contingibile e urgente è circoscritto da stringenti presupposti, poiché per mezzo di esso si introducono delle deroghe al principio di legalità in ragione dell'esigenza di porre rimedio ad impreviste situazioni di emergenza, rispetto alle quali l'ordinamento impone attività immediate e non predeterminate in provvedimenti o altri strumenti già tipizzati dal legislatore. La ristretta area entro cui il descritto potere può essere esercitato ne consente pertanto la configurazione quale extrema ratio. Il *potere di ordinanza* extra ordinem *si articola pertanto su indefettibili e concomitanti presupposti, rappresentati:* a*) dall'impossibilità di differire l'intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di un danno incombente (urgenza);* b*) dall'impossibilità di far fronte alla situazione di pericolo incombente con gli ordinari mezzi offerti dall'ordinamento giuridico (contingibilità);* c*) dalla precisa indicazione del limite temporale di efficacia, in quanto solo in via temporanea può essere consentito l'uso di strumenti* extra ordinem *che permettono la compressione di diritti ed interessi privati con mezzi diversi da quelli tipici indicati dalle leggi, cosicché solo in ragione di tali situazioni si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale (fattispecie relativa ad ampliamento sostanzialmente definitivo - di una discarica dichiarato come imposto dalla necessità di sopperire ai prolungati inadempimenti dei soggetti parimenti investiti di specifici adempimenti) (1).*

Copyright © - www.rivistadga.it

(1) *Ex multis*, Cons. Stato, Sez. V 26 luglio 2016, n. 3369, in *https://www.giustizia-amministrativa.it*; Cons. Stato, Sez. V 22 marzo 2016, n. 1189, *ivi*.

*

T.A.R. Basilicata, Sez. I 18 luglio 2022, n. 538 - ENI S.p.A. (avv.ti S. e F. Grassi) c. Provincia di Potenza (avv. Luglio) ed a.

Ordinanza - Progetto per la perforazione di un pozzo esplorativo - Superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione per i suoli delle aree agricole.

In materia ambientale il responsabile dell'inquinamento di un sito non deve essere individuato con la regola probatoria del processo penale della «certezza al di là di ogni ragionevole dubbio», ma si basa sul criterio causale del «più probabile che non», ai sensi del quale risulta sufficiente l'accertamento del nesso eziologico, quando, anche mediante le presunzioni, è più probabile della sua negazione (1).

(1) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Sez. IV 31 marzo 2022, n. 2370, in *https://www.giustizia-amministrativa.it/*; Cons. Stato, Sez. IV 14 marzo 2022, n. 1763, in *Foro it*., 2022, 6, III, 337 e Cons. Stato, Sez. IV 11 marzo 2022, n. 1742, in *Foro amm*., 2022, 4, II, 515 e in *www.osservatorioagromafie.it*.

*

Cons. Stato, Sez. IV 14 luglio 2022 n. 6013 - Poli, pres.; Martino, est. - Moretti ed a. (avv.ti Teofilatto e Terracciano) c. Regione Lazio (avv. Chieppa) ed a.

Sanità pubblica - Rifiuti - Siti non idonei alla localizzazione di discariche - Fascia di rispetto di 150 metri da corsi di acqua.

La prescrizione di cui all'Allegato 1, punto 1.1, d.lgs. n. 36/2003 secondo cui le discariche di rifiuti inerti «non possono essere collocate all'interno della fascia di rispetto di 150 metri da corsi di acqua» fa riferimento, complessivamente, quali siti non idonei alla localizzazione di discariche, alle «Aree, immobili e contesti tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42». Secondo l'art. 142 di tale decreto, formano oggetto di tutela ex lege*, tra l'altro, «*c*) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna». Pertanto la fascia di rispetto di 150 metri alla quale i ricorrenti fanno riferimento riguarda i corsi di acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (1).*

(1) Cfr. sul punto Cons. Stato, Sez. IV 30 giugno 2017, n. 3230, in *Foro it*., 2017, 10, III, 510, cui si rinvia a mente dell'art. 88, comma 2, lett. *d*), c.p.a..

*

Cons. Stato, Sez. IV 12 luglio 2022, n. 5863 - Poli, pres.; Verrico, est. - Giava S.r.l. (avv.ti Todarello e Vaiano) c. Comune di Pavia (avv. Fedeli) ed a.

Ambiente - Progetto di messa in sicurezza d'emergenza (MISE) delle acque di falda di un'area ubicata in un centro abitato.

Rientra nel concetto di messa in sicurezza d'emergenza ogni intervento immediato atto a contenere la diffusione della contaminazione, tra i quali può essere annoverata la realizzazione di una barriera idraulica, finalizzata ad evitare il propagarsi di fattori inquinanti nella falda. Al riguardo, la locuzione «eventi di contaminazione repentini», presente nella definizione di messa in sicurezza d'emergenza contenuta nell'art. 240, comma 1, lett. m*), d.lgs. n. 152/2006, non implica infatti l'istantaneità degli effetti, potendo questi, una volta manifestatisi inaspettatamente, protrarsi nel tempo e divenire addirittura permanenti (1).*

(1) In senso conforme cfr.: Cons. Stato, Sez. IV 18 dicembre 2018, n. 7121, in *https://www.giustizia-amministrativa.it/*; Cons. Stato, Sez. VI 20 maggio 2014, n. 2526, *ivi*.

*

Cons. Stato, Sez. IV 7 luglio 2022, n. 5670 - Poli, pres.; Martino, est. - 4R s.r.l. (avv.ti Clarizia, Bello eMario Pagliarulo) c. Comune di Trani (avv. Sticchi Damiani) ed a.

Ambiente - Autorizzazione all'installazione nel proprio territorio di un impianto di produzione di biometano ed ammendante di qualità da trattamento di rifiuti FORSU (frazione organica da raccolta differenziata).

Copyright © - www.rivistadga.it

Nel rendere il giudizio di valutazione di impatto ambientale, l'Amministrazione esercita una amplissima discrezionalità che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, in quanto tale suscettibile di verificazione tout court *sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all'apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti. Le posizioni soggettive delle persone e degli enti coinvolti nella procedura sono pacificamente qualificabili in termini di interesse legittimo ed è altrettanto assodato che le relative controversie non rientrano nel novero delle tassative ed eccezionali ipotesi di giurisdizione di merito sancite oggi dall'art. 134 c.p.a. (1).*

(1) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Sez. IV 14 marzo 2022, n. 1761, in *www.osservatorioagromafie.it*. Sulla qualificazione delle posizioni soggettive delle persone e degli enti coinvolti nella proceduta cfr., sotto l'egida della precedente normativa, identica *in parte qua*, Cons. Stato, Ad. plen. 9 gennaio 2002, n. 1, in *Foro it.,* 2002, III, 227.

*

T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Sez. I 5 luglio 2022, n. 308 - Settesoldi, pres.; Busico, est. - Era s.r.l. (avv. De Pauli) c. Comune di San Giovanni al Natisone (avv. Iervolino) ed a.

Ambiente - Parere preventivo per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra.

L'art. 6, comma 9 bis *del d.lgs. n. 28/2011 va interpretato nel senso di consentire la realizzazione diretta dell'impianto fotovoltaico anche qualora la pianificazione urbanistica richieda, a monte della procedura per il rilascio del titolo, la predisposizione di piani attuativi per l'edificazione (non ancora predisposti). Ciò, tuttavia non comporta affatto che l'impianto possa essere realizzato in patente contrasto o in difformità rispetto ad un piano attuativo già esistente, efficace o spiegante anche soli effetti conformativi (1).*

(1) Sul punto v. Cons. Stato, Sez. IV 18 maggio 2018, n. 3002, in *https://www.giustizia-amministrativa.it/*; Cons. Stato, Sez. IV 22 ottobre 2018, n. 5994, *ivi.*

*

Cons. Stato, Sez. IV 28 giugno 2022, n. 5384 - Lamberti, pres. f.f.; Verrico, est. - (*Omissis*) ed a. (avv.ti Romanelli e Tonellotto) c. Comune di (*Omissis*) ed a.

Ambiente - Inquinamento - Terreno agricolo - Misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza e presentazione di un piano di caratterizzazione per la bonifica dell'area - Proprietario - Individuazione del soggetto responsabile.

In tema di inquinamento, il proprietario del terreno risponde della bonifica effettuata sul suolo di sua proprietà - nel senso che anch'egli è tenuto ad effettuarla - solidalmente con colui che ha concretamente determinato il danno, pur se affittuario, a titolo di dolo, qualora abbia celato i rifiuti, o di colpa, nell'ipotesi in cui non abbia approntato l'adozione delle cautele volte a custodire adeguatamente la proprietà, ovvero non denunciando, dopo esserne venuto a conoscenza, il fatto alle autorità. In definitiva, per la posizione di garanzia rivestita dal proprietario, è configurabile, anche a titolo di concorso, un illecito omissivo per violazione del dovere di impedire fatti idonei a ledere il bene protetto (1).

(1) Sul punto, da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV 26 gennaio 2021, n. 780, in *www.osservatorioagromafie.it*.

*

T.A.R. Campania - Salerno, Sez. II 28 giugno 2022, n. 1881 - Durante, pres.; Di Popolo, est. - Comune di Buccino (avv. Cristiano) c. Regione Campania (avv. Marzocchella) ed a.

Ambiente - Valutazione di impatto ambientale integrata con la valutazione di incidenza in relazione al progetto di realizzazione di un impianto di trattamento aerobico dei rifiuti a matrice organica.

Sotto il profilo urbanistico se è ammesso in una zona l'insediamento di impianti di smaltimento, è da intendersi, vieppiù, ammesso l'insediamento di impianti, quali quelli di recupero di sostanze organiche mediante operazioni di compostaggio o altre trasformazioni biologiche - cui è riconducibile un opificio di trattamento aerobico dei rifiuti a matrice organica -, aventi, per loro natura e funzione, portata meno impattante (1).

(1) Sul punto, cfr. T.A.R. Sardegna - Cagliari, Sez. II 14 gennaio 2020, n. 29, in *https://www.giustizia-amministrativa.it/*; Cass. Sez. III Pen. 14 dicembre 2016, n. 52838, Serrao ed a., rv. 268.918-268.9121.

*

Copyright © - www.rivistadga.it

T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. I 21 giugno 2022, n. 1025 - Pasca, pres.; Manca, est. - Versalis S.p.A. (avv.ti Grassi e Sechi) c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero della Transizione Ecologica) ed a. (Avv. distr. Stato) ed a.

Ambiente - Conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria relativa al Sito di bonifica di interesse nazionale - Progetto di messa in sicurezza operativa dei suoli insaturi - Percorso di lisciviazione in falda - Distinzione tra CSC e CSR.

La distinzione tra CSC e CSR emerge con chiarezza dal dato normativo: le prime strumentali a riconoscere, nell'area sottoposta a verifica, l'esistenza di sostanze inquinanti in una soglia tale da giustificare la predisposizione di un piano di caratterizzazione; le seconde preordinate alla verifica della sussistenza di un livello di rischio tale da giustificare l'attuazione di interventi di bonifica e di messa in sicurezza.

(1) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Sez. V 10 aprile 2019, n. 2346, in *www.osservatorioagromafie.it*.

Copyright © - www.rivistadga.it